

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Luca Giraldi, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 29 gennaio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO ARZEO (calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato per la Soc. Empoli FC SpA, attualmente tesserato per la Soc. Cuoioielli Cappiano R. Srl), GIUSEPPE VITALE (Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. Empoli FC SpA) E DELLA SOCIETA' EMPOLI FC SpA (nota n. 1801/421pf07-08/SP/blp del 20.10.2008)

La Commissione sentite le parti, ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione alla luce delle argomentazioni svolte e delle richieste istruttorie formulate, concede ai deferiti termine di 30 giorni per la produzione di certificato storico anagrafico dei Comuni di Empoli e San Marzano sul Sarno attestante le variazioni di residenza dell'intero nucleo familiare del calciatore Arzeo Luciano.

Invita la Procura Federale ad acquisire e produrre entro lo stesso termine tutta la documentazione allegata alla richiesta di tesseramento del calciatore Arzeo Luciano per la stagione 2006-2007.

Sospende il procedimento in attesa dell'acquisizione degli elementi sopra indicati.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Luca Giraldi, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 29 gennaio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(79) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE IALONGO (calciatore tesserato per la Soc. UC Sampdoria SpA), ALDO JACOPETTI (all'epoca dei fatti, dirigente responsabile del Settore Giovanile della Soc. UC Sampdoria SpA), ALESSANDRO TERZI (segretario del Settore Giovanile della Soc. UC Sampdoria SpA) E DELLA SOCIETA' UC SAMPDORIA SpA (nota n. 2313/1084pf07-08/SP/blp del 6.11.2008)**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 6 novembre 2008, il Procuratore federale ha deferito innanzi questa Commissione i sigg.ri Terzi Alessandro quale segretario del Settore Giovanile della Soc. UC Sampdoria, Jacopetti Aldo come dirigente responsabile del Settore Giovanile

della Soc. UC Sampdoria all'epoca dei fatti, Ialongo Davide in qualità di calciatore tesserato per la Soc. UC Sampdoria, nonché la Società UC Sampdoria; per rispondere i primi tre della violazione dell'art. 40, comma 3, delle NOIF, in relazione all'art. 10, commi 2 e 4, del CGS, a seguito della nota del 31 marzo 2008 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con la quale si segnalava la possibile predetta violazione per il tesseramento del calciatore Ialongo, mentre la Soc. Sampdoria per responsabilità oggettiva, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei soggetti deferiti e l'irrogazione della sanzione di giorni quindici di squalifica per il calciatore Davide Ialongo; l'inibizione di mesi sei per i dirigenti Aldo Iacopetti e Alessandro Terzi e la sanzione di € 45.000,00 per la Soc. Sampdoria.

E' comparso altresì il difensore della Soc. Sampdoria e dei sigg.ri Terzi Alessandro e Ialongo Davide, il quale preliminarmente ha eccepito la nullità dei verbali di audizione dello Ialongo e della di lui madre sig.ra Spirito Francesca, con conseguente inutilizzabilità degli stessi; in subordine riportandosi alle memorie depositate, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni nelle stesse riportate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Le eccezioni preliminari avanzate dalla difesa dello Ialongo, non possono trovare accoglimento da parte di questa Commissione, in quanto allo stato non vi è alcuna norma che censuri e/o renda inutilizzabili i verbali di audizione raccolti dal collaboratore della Procura federale, con il modus operandi posto in essere.

A seguito di un controllo effettuato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC emergeva che il calciatore Ialongo Davide dalla stagione 2002/2003 alla stagione 2006/2007 era stato tesserato per la Soc. Nuova Itri avente sede nella provincia di Latina; invece il tesseramento annuale per la stagione 2007/2008 era stato effettuato in favore della Soc. Sampdoria, a seguito della sottoscrizione del cartellino da parte del papà Ialongo Maurizio e dalla mamma Spirito Francesca, accompagnato da una certificazione del Comune di Genova che attestava l'iscrizione anagrafica di una famiglia composta da: Ialongo Armida, Spirito Francesca e Ialongo Davide. Pertanto, alla luce della predetta certificazione risultava che il calciatore non risiedeva nella nuova residenza con il suo intero nucleo familiare, contravvenendo così a quanto disposto dall'art. 40, comma 3 delle NOIF.

Orbene, l'art. 40 comma 3 delle NOIF vieta il tesseramento di calciatori infra sedicenni presso Società che non abbiano sede nella regione di residenza della famiglia del calciatore ovvero in una provincia confinante. Appare evidente come tale divieto, quanto meno nel caso sopraccitato, sia stato eluso e che tale violazione sia stata occultata mediante fittizi trasferimenti della residenza anagrafica, che nel caso di specie non ha interessato tutta la famiglia ma solo parte di essa.

Appare evidente che il mero trasferimento della residenza anagrafica non è sufficiente a consentire il tesseramento del "giovane di serie" essendo invece necessario che l'intero nucleo familiare sia effettivamente residente nella regione ovvero nella provincia confinante. Solo questo realizza la ratio della norma che è quella di tutelare il sano sviluppo psichico, l'educazione e l'integrità del nucleo familiare dei giovani calciatori.

Infine, per quanto sopra dedotto ed argomentato, appare del tutto provata la responsabilità oggettiva della Soc. Sampdoria, che è tenuta a rispondere del comportamento dei propri tesserati.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi la Commissione disciplinare nazionale, delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) per i dirigenti Alessandro Terzi e Aldo Iacopetti, la squalifica per 2 (due) gare effettive

di Campionato al calciatore Davide Ialongo nonché l'ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00) alla Società UC Sampdoria SpA.

**(199) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA' ASCD EBOLITANA E DEL SUO PRESIDENTE ARMANDO CICALESE (nota n. 1744.9/wp/CT/segr del 26.2.2007)**

l) Il deferimento

Con provvedimento del 28 febbraio 2007, il Presidente del Comitato Interregionale, accertato che la decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici non era stata impugnata, deferiva alla Commissione Disciplinare competente, l'ASCD Ebolitana 1925 ed il Presidente sig. Armando Cicalese, in violazione dell'art. 94 ter commi 11 e 12 delle NOIF e dall'art. 7, commi 6 bis e 7 del CGS per non avere la Soc. Ebolitana ottemperato a quanto disposto dalla CAE con il C.U. n° 85 del 2.1.2007, che disponeva il pagamento della somma pari ad € 5.000,00 in favore del calciatore Giulio Nunnari.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, la Soc. Ebolitana ed il suo Presidente facevano pervenire una memoria difensiva. Successivamente perveniva una ricevuta di saldo dei compensi vantati dal calciatore Giulio Nunnari, sottoscritta dallo stesso, depositata anche presso il Comitato Regionale Campania con Prot. N° 4617 del 31/10/2008

All'odierna udienza è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta dell'irrogazione di mesi sei di inibizione per Armando Cicalese e la penalizzazione di un punto in classifica; è comparso inoltre il difensore dei deferiti il quale si riporta alla memoria depositata in atti ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni nella stessa riportate.

2) La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

Il deferimento disposto dal Presidente del Comitato Interregionale appare carente sotto il profilo della legittimazione attiva, in quanto per mero errore degli uffici competenti non era risultata impugnata la decisione emessa dalla CAE con C.U. n° 85 del 2.1.2007; invece come risulta per tabulas la vicenda per cui è deferimento ha subito altri tre giudizi, esaurendosi con la decisione finale della Commissione Vertenze Economiche C.U. n° 4/D del 26.7.2007, data questa ultima da cui decorrono i termini per ottemperare a quanto disposto dalla suddetta Commissione.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dichiara il non luogo a procedere.

**(118) - RECLAMO DELLA SOCIETA' APD OLIMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA-DELLE VITTORIE DEL 15.11.2008 (delibera G.S. CU n. 34/SGS del 20.11.2008 e delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio CU n. 54 dell'11.12.2008 – Campionato Coppa Lazio Allievi).**

Visti gli atti;

letto il ricorso;

considerato che la Società APD Olimpia ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Lazio, che ha accolto parzialmente, annullando la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 103,00, il ricorso proposto dalla stessa avverso la delibera del Giudice Sportivo (CU n. 34/sgs del

20.11.2008), che aveva inflitto alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara Olimpia-Delle Vittorie con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 103,00.

ritenuto che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell'art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale, onde il ricorso si appalesa inammissibile; considerato, altresì, che nel caso in questione si sono esauriti i due gradi del giudizio previsto dal citato art. 44 CGS.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e dispone incamerarsi la tassa versata.

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Publicato in Roma il 29 gennaio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete